

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 dicembre 2005

Si pubblica con cadenza il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 5691/1966

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli.

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2005, n. 1133.

Proposta di legge regionale concernente: «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)» Pag. 1

● DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2005, n. 1134.

Proposta di legge regionale concernente: «Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006» » 13



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/12/2005

=====

ADDI' 15/12/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Aléssandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Ranucci - Ciani

DELIBERAZIONE 1134

Oggetto:

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'asercizio finanziario 2006





1134 15 DIC. 2005 *lu*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006".

La Giunta Regionale

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;
- VISTO** l'articolo 58, punto 3 del Nuovo Statuto regionale, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;
- VISTO** il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, predisposto dall'Assessore al al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;
- SENTITA** la relazione dell'Assessore al al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

all'unanimità



DELIBERA

1. di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006" composta da n. 10 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006"

Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2006 è approvato in euro ~~16.661.003.261,41~~ in termini di competenza ed in euro ~~18.716.985.651,32~~ in termini di cassa.
16.717.201.501,41 *18.773.183.891,32*

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2006, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella "A").





1134 15 DIC. 2005 *lee*

Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2006 è approvato in euro ~~16.661.003.261,41~~ in termini di competenza ed in euro ~~18.716.985.651,32~~ in termini di cassa.
~~16.414.201.501,41~~ *CF* ~~18.773.183.891,32~~ *CF*

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2006, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella "B"). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006.

Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2006-2008.

Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

- a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'UPB numeri T21, T22, T23, T24;
- b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
- c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n.25;
- d) l'elenco n.5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2006 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di euro ~~2.024.440.797,47~~ ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 25/2001.
~~2.068.979.037,47~~ *CF*

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro ~~2.024.440.797,47~~ ^{2.068.979.037,47} *CF* sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.



1134 / 5 DIC. 2005

lee



4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a Statuto ordinario) e dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.



4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l'anno 2006 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. E' confermato il disposto di cui all'articolo 5, comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e successive modifiche.

Art. 6

1. Sono confermate, per l'anno 2006, le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994 n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995 n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.



1134 15 DIC. 2005 *lee*

2. Sono confermate per l'anno 2006 le disposizioni contenute nell'art. 6 della l.r. 6 febbraio 2003, n. 3 così come modificato dall'art. 7, comma 2, della l.r. 11 settembre 2003, n. 29.

3. Sono confermate per l'anno 2006 e per il bilancio 2006-2008 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.

Art. 7

1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di Presidenza.

Art. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2004 e 2005 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2006, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

Art. 9

1. Ove nel corso dell'esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del Bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata – in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 della Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 – ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse Unità Previsionali di Base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

Art. 10

1. La Giunta Regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2006/2008, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'art. 29 della Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



**BILANCIO 2006-2008
RELAZIONE**

La proposta di bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio per gli anni 2006-2008 presenta la seguente articolazione:

	In milioni di Euro
Cassa	1.015
Residui attivi	3.416
Entrate di competenza 2006	16.717
Residui passivi	2.868
Uscite di competenza 2006	16.717
Avanzo	1.564
Saldo fondi riattribuiti	2.376
Ricorso massimo al mercato per investimenti	2.068
Partite di giro	2

Al netto delle partite di giro l'aggregato di competenza è di 16,7 miliardi di Euro suddivisi nei seguenti Ambiti:

	In milioni di Euro
Programmi comunitari	1.105
Attività produttive, commerciali e turistiche	291
Programmazione negoziata, programmi integrati	662
Infrastrutture e trasporti	1.396
Ambiente, energia e territorio	769
Istruzione, formazione e lavoro	380
Cultura, sport e tempo libero	55
Sanità e servizi sociali	8.271
Organi e funzioni istituzionali	132
Risorse umane, strumentali e finanziarie	444
Risorse finanziarie e poste tecniche	2.395
Saldi	812
	16.712

Sul totale delle uscite l'aggregato Sanità e Servizi Sociali è presente per circa la metà, ma è comunque rilevante la quota di risorse destinata agli investimenti, all'occupazione, allo sviluppo economico ed al cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali.

luz

Sul bilancio annuale e pluriennale si riflettono le scelte operate con il DPEFR sulla base di indicazioni provenienti dal mondo del lavoro, dalle imprese e dagli enti locali, attraverso il tavolo di concertazione, la conferenza Regione-Enti Locali ed il processo di partecipazione. A tal fine si rinvia alla relazione del DPEFR esposta in aula nella seduta del 15 dicembre.

Nel corso dell'esame della presente proposta di bilancio da parte delle Commissioni Consiliari e dell'Aula si procederà a valutare i riflessi che avrà sul bilancio regionale la Legge Finanziaria 2006 attualmente all'esame del Parlamento.

Luigi NIERI

